



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVIII - n. 21

**Publicato sul sito www.agcm.it
4 giugno 2018**

SOMMARIO

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	5
AS1512 – TESTO UNICO AMBIENTE-ESCLUSIONE DALLA NOZIONE DI RIFIUTO DEGLI SCARTI VEGETALI DERIVANTI DALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	5
VARIE	7
MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2018 <i>Provvedimento n. 27171</i>	7

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1512 – TESTO UNICO AMBIENTE-ESCLUSIONE DALLA NOZIONE DI RIFIUTO DEGLI SCARTI VEGETALI DERIVANTI DALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Roma, 22 maggio 2018

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani

Nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 15 maggio 2018, ha inteso formulare alcuni rilievi riguardo alle possibili distorsioni della concorrenza derivanti dalla modifica all'art. 185, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente, di seguito T.U.A.), ad opera della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha ampliato il novero dei residui vegetali esclusi dal regime dei rifiuti.

L'intervento trae origine da una segnalazione del Consorzio Italiano Compostatori che lamenta l'iniqua differenziazione prevista, in un disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi di cura del verde pubblico di un Comune, per il conferimento degli scarti vegetali agli impianti di compostaggio rispetto al conferimento degli stessi scarti negli impianti a biomasse o all'utilizzo diretto in agricoltura.

L'Autorità, prendendo spunto dalla segnalazione ricevuta, intende formulare alcuni auspici di portata generale miranti ad una revisione della disciplina in materia di esclusione dalla nozione di rifiuto degli scarti vegetali derivanti dalla cura del verde pubblico e privato.

Come noto, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE (c.d. Direttiva Quadro Rifiuti), gli sfalci e le potature possono avere due distinte provenienze: da ambienti agricoli e forestali (art. 2, lettera *f*, della direttiva) e in questo caso non sono rifiuti, o da ambienti urbani e in questo caso sono rifiuti organici (art. 3, paragrafo 4 della direttiva). Mentre i primi possono essere utilizzati direttamente in agricoltura, i secondi necessitano di vari trattamenti, tra cui l'igienizzazione e la sterilizzazione (ma anche la separazione da altri tipi di materiali) prima di essere riutilizzati.

In particolare, la citata direttiva (art. 3, paragrafo 4) definisce come «rifiuto organico» i “*rifiuti biodegradabili di giardini e parchi*”, sottolineando l'importanza di “*facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente*”, secondo una gerarchia dei rifiuti che incoraggi l'adozione di opzioni di riciclaggio e/o recupero con il miglior risultato ambientale complessivo (art. 4, paragrafo 2).

Il Testo Unico Ambiente, come modificato dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, diversamente, esclude gli sfalci e le potature dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti (art. 185, comma 1, lettera *f*) del d.lgs. n. 152/2006), consentendo pertanto l'utilizzo diretto in agricoltura del verde urbano (pubblico e privato) senza necessità di trattamento.

La disciplina interna, nella misura in cui contrasta con il diritto europeo, si presta a distorsioni nella gestione delle risorse, a sfavore delle imprese che utilizzano gli scarti vegetali come *input* nell'ambito di filiere di riciclo tracciate e controllate, e quindi a un rischio di compromissione, a livello nazionale, di un corretto sviluppo dei diversi mercati attivati dalla raccolta differenziata.

Segnatamente, l'esclusione degli scarti vegetali dalla definizione di rifiuti organici consente il loro impiego anche al di fuori dei percorsi autorizzati e tracciati previsti per i rifiuti, ossia le procedure di compostaggio previste per i rifiuti vegetali, con evidente difformità dei costi di trattamento gravanti sulle diverse filiere. Come noto, infatti, le procedure previste per il trattamento degli scarti vegetali quali rifiuti comportano costi di trasformazione ben più elevati di quelli derivanti dal reimpiego diretto di tali materiali in agricoltura. Di conseguenza, la destinazione di tali scarti a impieghi meno costosi o che addirittura comportano un ricavo potrebbe determinare una penalizzazione del settore del compostaggio, unico a presentare requisiti di certificazione sui trattamenti adottati, sulla base dei criteri fissati dal decreto legislativo n. 75/2010 (contenente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). Si consideri, peraltro, che la produzione di *compost* necessita inderogabilmente di combinare la frazione organica da scarti domestici con la frazione ligneo-cellulosica da sfalci e potature, come elemento strutturante nella produzione di ammendante organico utilizzabile in agricoltura, e che la sopravvivenza di tale settore non può prescindere dalla disponibilità degli scarti vegetali.

Inoltre, come dimostrato da recenti disciplinari di gara per l'affidamento del servizio di cura del verde pubblico, sulla base della citata modifica normativa, gli enti locali possono essere indotti a privilegiare la trasformazione degli scarti vegetali in risorsa attribuendo punteggi in sede di valutazione dell'offerta che favoriscono detta modalità di utilizzo, così amplificando l'effetto distorsivo della normativa in commento.

L'Autorità auspica quindi l'opportunità di abrogare l'attuale lettera *f*) del comma 1 dell'art. 185 del decreto legislativo n. 152/2006, come modificata ad opera della legge 28 luglio 2016, n. 154, allineandone i contenuti a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria, e in particolare dalla direttiva 2008/98/CE, al fine di eliminare potenziali effetti distorsivi nei mercati del trattamento degli scarti vegetali, e confida che i suesposti rilievi siano tenuti in adeguata considerazione.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

VARIE

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2018

Provvedimento n. 27171

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 maggio 2018;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma *7-ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5 *bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO il comma *7-quater* dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5 *bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma *7-ter*;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato fissato dal citato comma *7-ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la quale l'Autorità ha confermato per l'anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio

approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016 la quale ha confermato che per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017 la quale ha ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, il contributo dello 0,021 per mille, fissandolo nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, il contributo dello 0,025 per mille, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO di dover adottare, come previsto dall'art. 10, comma 7 - *quater* della legge n. 287/1990, le “*Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*” e le “*Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*” per l'anno 2018, al fine di fornire indicazioni alle società tenute al pagamento;

DELIBERA

a) di approvare il documento recante “*Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2018*” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato A);

b) di approvare il documento recante le “*Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2018*” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato B);

La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo

ALLEGATO A

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2018**CAPO I –DISPOSIZIONI GENERALI*****Art. 1 –Oggetto***

1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.

Art. 2 –Soggetti tenuti al versamento del contributo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 10 gennaio 2018, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

Art. 3 –Misura del contributo

1. Per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 10 gennaio 2018, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

CAPO II –ADEMPIMENTI***Art. 4 –Termini e modalità di versamento***

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle “Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2018”.

2. Per l'anno 2018 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2018, a partire dal 1° luglio 2018.

CAPO III –CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI***Art. 5 –Controlli***

1. L'Autorità svolge l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art. 6 –Interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2018.

Art. 7 –Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 8 –Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.

ALLEGATO B

ISTRUZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2018**Premessa**

L'art. 5-*bis*, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-*ter* e 7-*quater* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5 *bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*.

L'Autorità, nell'adunanza del 23 maggio 2018, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2018.

A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo.

Sono tenute al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio annuale approvato –alla data della delibera dell'Autorità del 10 gennaio 2018 – superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

B. Misura del contributo

Per l'anno 2018, il contributo è pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dal bilancio annuale approvato dalle società di capitale alla data del 10 gennaio 2018.

Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale approvato alla data del 10 gennaio 2018, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

C. Modalità e termini di versamento del contributo

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2018, a partire dal 1° luglio 2018.

Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo può essere eseguito utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata. Il bollettino M.Av. può essere pagato:

- presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;
- attraverso le soluzioni di *remote banking/internet banking* messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati.

Il pagamento del contributo può essere effettuato anche tramite la piattaforma *PagoPA*, ai sensi dell'art. 5, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui la società volesse ricorrere a tale strumento di pagamento, dovrà inoltrare richiesta alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it entro il 10 luglio 2018. A fronte della richiesta, verrà inviato alla società, tramite posta elettronica certificata, l'avviso di pagamento *PagoPA*.

Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.

All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2018 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXVIII- N. 21 - 2018

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
